

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE:****ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE- CRITERI OPERATIVI****IL CONSERVATORE**

- visti gli articoli 2188 e seguenti del c.c. recanti la disciplina del Registro delle Imprese;
- visto l'art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580;
- visto l'art. 11 del D.P.R. del 7.12.95, n. 581;
- vista la Legge 241/90 recante norme in materia di procedimenti amministrativi;
- visto l'art. 9 del D.L. 7/2007;
- vista la legge 241/1990;
- visto il D.lgs 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) ed in particolare l'art. 5 bis secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti nei confronti delle imprese;
- visto l'art. 3 bis comma 1 del codice dell'amministrazione digitale, che dispone l'obbligo per i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese di dotarsi di un domicilio digitale (in precedenza indicato come indirizzo di posta elettronica certificata o PEC) ;
- visti gli art. 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del D.L. 179/2012, che impongono rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale e le sue eventuali modifiche successive;
- rilevato che le norme richiamate fissano il termine del 1 ottobre 2020 affinché le imprese già iscritte del registro imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese;



- visto l'art. 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 secondo cui, scaduto il termine del 1 ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio “ un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche... presso il cassetto digitale dell'imprenditore”;
- richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 18 del 25.10.2022 che ha approvato il regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle società;
- considerato che, come indicato all'art. 6 del regolamento, per ottimizzare il rilascio d'ufficio del domicilio digitale, il Conservatore doveva procedere in via preliminare alla pulizia del registro delle imprese ai sensi della legislazione vigente (art. 40 del D.L. 76/2020) e che tale attività è stata terminata;
- ritenuto opportuno, di avviare il procedimento, nei confronti delle società di persone prive del domicilio digitale;
- ritenuto inoltre necessario, sebbene la norma non preveda espressamente di comunicare l'avvio del procedimento d'ufficio agli interessati, di effettuare comunicazione ai soggetti verso i quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nel rispetto dei principi che regolano il procedimento amministrativo;
- richiamati in particolare l'art. 3 e l'art. 4 del regolamento che dispongono la pubblicazione sul sito della Camera di Commercio della comunicazione cumulativa dell'avvio del procedimento di assegnazione del domicilio digitale delle società per 45 giorni consecutivi ;

DETERMINA

- di avviare il procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, alle società di persone che risultano prive del domicilio digitale;
- che la comunicazione massiva di avvio del procedimento è effettuata mediante pubblicazione sul sito della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nella sezione dell'Albo camerale on-line e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene l'elenco delle società



destinatario (in allegato) e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni;

- che la comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, il quindicesimo giorno successivo alla data di affissione all'albo camerale on line;
- di stabilire che dal giorno successivo a quelli in cui si perfeziona la conoscenza decorre l'ulteriore termine di 30 giorni entro cui le società possono regolarizzare la propria posizione comunicando il domicilio digitale;
- che il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente):
 - 1) con determina del Conservatore che dispone l'iscrizione del domicilio digitale nel registro imprese e la contestuale emissione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa, nel caso in cui la società non abbia provveduto a dichiarare un valido domicilio digitale nel termine assegnato; il verbale sarà notificato, utilizzando la procedura massiva messa a disposizione di Infocamere, presso lo stesso domicilio digitale assegnato d'ufficio sia per la Società quale obbligato in solido, sia ai trasgressori principali;
 - 2) con l'archiviazione automatica se la società comunica il proprio domicilio digitale, senza necessità di darne comunicazione dell'archiviazione del procedimento;

Livorno, 11 Dicembre 2024

IL CONSERVATORE
(Dott. Pierluigi Giuntoli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

